



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA  
(Provincia di Trento)

## Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 dd. 25/03/2025

**OGGETTO:** Nuova ubicazione del Mercatino delle Pulci e contestuale istituzione di due nuovi posteggi.

Il giorno venticinque marzo duemilaventicinque alle ore 14:30 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è convocata la Giunta Comunale:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Oss Emer Roberto	Si	
Vice Sindaco	Casagrande Daniela	Si	
Assessore	Betti Morgan	Si	
Assessore	Bortolamedi Elisa	Si - In videoconferenza	
Assessore	Demozzi Franco	Si	
Assessore	Negriolli Massimo	Si	
Assessore	Pintarelli Carlo	Si	

Totale Presenti: 7

Totale Assenti: 0

Assiste il Segretario Generale: Nicola Paviglianiti

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Presidente Roberto Oss Emer invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso il parere di competenza:

- la Dirigente della Direzione Servizi ai Cittadini, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa;

dato atto che la presente proposta non presenta rilevanza contabile e che quindi, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 55 di data 06.07.2001 e ss. mm., non si rende necessario acquisire sulla medesima il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

premesso che con deliberazione consiliare n. 8 dd. 26.02.2014 è stato istituito il mercatino dei beni usati e dell'hobbistica denominato Mercatino delle Pulci a Pergine Valsugana nelle vie del centro storico ed approvato il relativo Regolamento che lo disciplina a livello generale;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 44 dd. 28.03.2023 di "*Individuazione delle modalità di gestione, funzionamento, collocazione e orario di svolgimento del mercatino delle Pulci*" con cui è stata prevista la collocazione del mercatino in Piazza Fruet;

considerato che Piazza Fruet viene spesso utilizzata per lo svolgimento di eventi e manifestazioni pubbliche con il conseguente problema di sovrapposizioni di iniziative nelle giornate di svolgimento del mercatino;

ritenuto pertanto opportuno trovare una nuova collocazione al Mercatino delle Pulci;

atteso che nel corso del 2024, a causa dell'inaccessibilità di Piazza Fruet a seguito degli interventi di riqualificazione urbana del centro storico, il Mercatino delle Pulci è stato temporaneamente spostato in Piazza Serra;

tenuto conto che Piazza Serra, per la sua strategica posizione centrale e per la sua accessibilità si è rivelata in tale occasione una collocazione ottimale sia per gli hobbisti sia per la clientela;

ritenuto pertanto opportuno individuare Piazza Serra quale collocazione definitiva per il Mercatino delle Pulci;

considerata inoltre che la L.P. 30 luglio 2010, n. 7 (legge provinciale che disciplina l'attività commerciale) contempla la possibilità che soggetti quali associazioni ed enti che operano senza finalità lucrativa, nonché istituti scolastici, parrocchie, centri di aggregazione giovanile, centri per anziani ed enti e associazioni che operano per finalità sociali, pur non qualificandosi come hobbisti, possano proporre merci a esclusivo scopo benefico, a offerta e senza indicazione del prezzo, nonché esercitare la vendita temporanea e occasionale di merci e prodotti di modfico valore, in spazi previamente individuati dal comune territorialmente competente;

visto al riguardo l'art. 20 ter comma 10 della L. P. 30 luglio 2010, n. 17 che prevede *“non sono soggetti alla disciplina prevista da quest'articolo i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera h), e le associazioni, gli enti e i soggetti che operano senza finalità lucrativa e che propongono merci a esclusivo scopo benefico, a offerta e senza indicazione del prezzo. Non è inoltre soggetta alle disposizioni di quest'articolo, ad esclusione del comma 5, la vendita temporanea e occasionale di merci e prodotti di modico valore, anche appartenenti al settore alimentare, promossa, a esclusivo scopo benefico o di autofinanziamento, da istituti scolastici, parrocchie, centri di aggregazione giovanile, centri per anziani ed enti e associazioni che operano per finalità sociali; in tal caso, la vendita è consentita, previa comunicazione al comune territorialmente competente, negli spazi dallo stesso assegnati nell'ambito di mercati, sagre, fiere, manifestazioni o eventi locali straordinari organizzati sul territorio comunale dove ha sede il soggetto promotore”*;

ritenuto opportuno individuare n. 2 ulteriori posteggi in Piazza Serra, come indicati nella planimetria allegata alla presente deliberazione, da destinare esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 20 ter comma 10 della L.P. 30 luglio 2010, n. 17,

vista la L.P. 30 luglio 2010, n. 7 e ss.mm. *“Disciplina dell'attività commerciale”*;

visto il Regolamento del mercatino dei beni usati e dell'hobbistica approvato con deliberazione consiliare n. 8 dd. 26.02.2014;

visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del citato Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28.11.2006, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio n. 40 del 22.07.2014, n. 27 del 28.05.2015 e n. 14 del 03.03.2016;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 04.02.2025: *“Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 e dell'art. 3 della Legge Regionale 7/2022”*;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino – Alto Adige, L.R. 3 maggio 2018, n. 2, tenuto conto che il Mercatino delle pulci si svolge dal primo sabato del mese di aprile pertanto con decorrenza dal 4 aprile 2025;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di individuare, per quanto in pemessa esposto, Piazza Serra quale nuova ubicazione definitiva per lo svolgimento del Mercatino delle Pulci;
2. di individuare, oltre ai venti posteggi dedicati agli hobbisti, due nuovi ulteriori posteggi da destinare esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 20 ter comma 10 della L.P. 30 luglio 2010 n. 17, come da planimetria allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (all. sub. A);
3. di rinviare per quanto riguarda le modalità di gestione e svolgimento del mercatino a quanto già stabilito con deliberazione giunta n. 44 dd. 28.03.2023;
4. di trasmettere copia della presente, per gli adempimenti di competenza, al Corpo Intercomunale di Polizia Locale e alla società Amambiente S.p.A.;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino – Alto Adige, L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Documenti allegati:

Nome File	Impronta Hash
piazza_Serra_mercatin o.pdf	B1CCE131A08A9B503AD0EB4F29E33454CA8CB352CAFE14F319B079 A90599B9C2

\*\*\* \*\* \* \*\* \*\*

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

**Sindaco**  
**-F.to Roberto Oss Emer -**



**Segretario Generale**  
**-F.to Nicola Paviglianiti -**